



PROVVEDIMENTO DEL DIRETTORE

Numero del provvedimento	21
Data del provvedimento	4 marzo 2025
Oggetto	Società della Salute
Contenuto	<p>Avviso pubblico per la selezione di una figura professionale a cui conferire n. 2 incarichi libero-professionali di coordinamento del “Progetto Rom Sinti Caminanti” rientrante nel PN Inclusione 2021-2027 e a valere sul fondo FSE+, Priorità 2 “Child Guarantee”- Obiettivo specifico K (ESO4.11) presso la SdS di Firenze e la SdS Area Pratese. Approvazione esiti della selezione e conferimento incarico.</p> <p>CUP F19G24000170007 per la SdS Firenze CUP G61H24000190001 per la SdS Area Pratese</p>

Ufficio/Struttura	Direzione Società della Salute
Resp. Ufficio/Struttura	Marco Nerattini
Resp. del procedimento	Marco Nerattini

Conti Economici			
Spesa	Descrizione Conto	Codice Conto	Anno Bilancio
Spesa prevista	Conto Economico	Codice Conto	Anno Bilancio

Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo		
Allegato	N° di pag.	Oggetto
1	7	Schema di contratto
2	11	Schema di nomina a responsabile esterno per il trattamento dati



REGIONE TOSCANA
Società della Salute di Firenze
C.F. 94117300486
Piazza Signoria 1 – 50122 FIRENZE

IL DIRETTORE

PREMESSO CHE:

- la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40, e ss.mm.ii. (“Disciplina del servizio sanitario regionale”) e, segnatamente il capo III bis (“Società della Salute”), articoli 71 bis e ss. disciplina il nuovo assetto organizzativo dei servizi sanitari territoriali, sociosanitari e sociali integrata tramite la costituzione delle Società della Salute;
- in data 8 marzo 2010 è stata stipulata dagli enti consorziati la Convenzione istitutiva della Società della Salute di Firenze, con allegato lo Statuto del Consorzio, entrato in vigore a seguito di detta stipula, già approvata dal Consiglio Comunale di Firenze e dal Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria di Firenze;
- l’art. 12 dello Statuto stabilisce le attribuzioni del Direttore della Società della Salute di Firenze;
- con decreto del Presidente della Società della Salute di Firenze 30 giugno 2021, n. 1, il sottoscritto, dott. Marco Nerattini, è stato nominato Direttore del Consorzio e che l’incarico è decorso dal 1° luglio 2021;

PREMESSO, ALTRESÌ, CHE:

- la Società della Salute di Firenze, in qualità di Ambito Territoriale Sociale (ATS), ha partecipato all’Avviso pubblicato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per la presentazione di progetti per l’inclusione e l’integrazione di bambine, bambini e adolescenti Rom, Sinti e Caminanti, per la durata di complessivi 36 mesi, approvato con Decreto direttoriale n. 24 del 5 febbraio 2024, rientrante nel Programma Nazionale Inclusione e Lotta alla Povertà 2021-2027 e a valere sul FSE+, Priorità 2 “Child Guarantee” - Obiettivo specifico ESO4.11;
- con Decreto del Capo Dipartimento del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 290 del 13/09/2024 è stata pubblicata la graduatoria in cui il Progetto della Società della Salute di Firenze è risultato ammissibile a finanziamento per un importo complessivo pari a € 1.844.834,52.
- in data 12/11/2024, con Decreto Capo Dipartimento n. 371 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, è stata approvata la Convenzione di Sovvenzione del Progetto, stipulata tra l’Autorità di Gestione del PN Inclusione e lotta alla povertà e il rappresentante legale dell’Ambito Territoriale Sociale;

DATO ATTO che le attività del progetto in questione hanno preso regolare avvio in data 26/11/2024 con la pubblicazione dell’avviso di co-progettazione, approvato con provvedimento del direttore n. 75/2024, per la selezione di un ente del terzo settore con il quale co-progettare e realizzare gli interventi previsti dal progetto;

CONSIDERATO CHE:

- all’interno del progetto Rom Sinti Caminanti è previsto, tra gli altri, un modulo di attività 1 – coordinamento – per la cui realizzazione si rende necessario reperire la figura di un coordinatore deputato a svolgere le funzioni trasversali previste dallo stesso progetto
- l’avviso Ministeriale ha previsto che il suddetto modulo di coordinamento sia di competenza esclusiva degli Ambiti Territoriali Sociali, e che la figura del coordinatore possa essere reperita dall’ATS all’interno del proprio personale, oppure mediante conferimento di un contratto di prestazione d’opera ad un professionista esterno;

DATO ATTO CHE:

- la Società della Salute di Firenze ha effettuato una sommaria indagine sia all’interno del proprio organico che presso la Direzione Servizi Sociali del Comune di Firenze, allo scopo di individuare una risorsa professionale interna, con esperienza specifica nel target di riferimento delle popolazioni Rom Sinti e Caminanti, a cui poter eventualmente affidare l’incarico di coordinamento;
- tali indagini hanno dato esito negativo;



REGIONE TOSCANA
Società della Salute di Firenze
C.F. 94117300486
Piazza Signoria 1 – 50122 FIRENZE

DATO ALTRESÌ ATTO CHE anche la Società della Salute Area Pratese ha partecipato all'avviso pubblico ministeriale per la presentazione di progetti finalizzati all'integrazione di persone Rom Sinti e Caminanti ottenendo un finanziamento pari ad € 851.034,04 per il proprio progetto e che per la stessa SDS risulta parimenti necessario reperire la figura di un coordinatore, mediante incarico di collaborazione ad un professionista esterno. Pertanto, tramite scambio di pec tra i direttori delle due SDS, si è formalizzata la volontà di procedere alla realizzazione di un avviso congiunto finalizzato al reperimento della figura professionale di coordinamento, il cui schema definitivo - concordato dalla SdS di Firenze e dalla SDS Area Pratese - è stato formalmente condiviso e approvato da quest'ultima con nota acquisita al protocollo generale della SdS di Firenze in data 19/12/2024 al n. 8751;

RICHIAMATO il provvedimento del Direttore della SdS di Firenze n. 81 del 19/12/2024 con il quale si è indetta una procedura selettiva per titoli (curriculum) e colloquio finalizzata all'individuazione di un'unica figura professionale a cui conferire i due incarichi di coordinamento dei progetti per l'inclusione e l'integrazione di bambine, bambini e adolescenti Rom, Sinti e Caminanti (RSC) - 2024-2026 della Società della Salute di Firenze e della Società della Salute Area Pratese, per l'intera durata degli stessi, approvandone il relativo avviso ed i suoi allegati;

DATO ATTO CHE:

- l'avviso di selezione è stato pubblicato sui siti internet istituzionali della SdS di Firenze e della SDS Area Pratese il giorno 20 dicembre 2024, con termine ultimo per la ricezione delle candidature, a mezzo p.e.c., fissato per il giorno 07/01/2025;
- entro il termine ultimo di cui sopra, è risultata pervenuta alla pec della SdS di Firenze n. 1 sola candidatura da parte della Dott.ssa Stefania Carbone, nata a Potenza il 27/03/1987, come da verbale delle operazioni del responsabile del procedimento del giorno 08/01/2025;
- conseguentemente il responsabile del procedimento ha disposto di non avvalersi della Commissione di valutazione, così come previsto dal punto 8 dell'avviso pubblico e di procedere autonomamente alla valutazione del curriculum vitae della candidata, la quale è stata ammessa alla procedura, con riserva – da parte dello stesso responsabile - di procedere all'affidamento dell'incarico di coordinamento, limitatamente al progetto della SdS di Firenze, previo svolgimento di un colloquio conoscitivo;
- la candidata ammessa è stata quindi convocata a mezzo p.e.c. (prot. 556 del 21/01/2025) per il colloquio conoscitivo e di valutazione in data 4 febbraio 2025 alle ore 9.30 presso la sede operativa della SdS di Firenze;
- il colloquio è stato regolarmente svolto ed al termine dello stesso il responsabile del procedimento, ritenuti gli elementi forniti dalla candidata soddisfacenti, ha dichiarato la stessa idonea al conferimento dell'incarico di coordinatrice dei progetti Rom Sinti e Caminanti per la SdS di Firenze e la SdS Area Pratese, come risultante dal verbale del colloquio del 4/02/2025;

VISTI i richiamati verbali della procedura, tutti agli atti d'ufficio;

RITENUTO pertanto opportuno conferire l'incarico di collaborazione libero professionale di coordinamento del progetto per l'inclusione e l'integrazione di bambine, bambini e adolescenti Rom, Sinti e Caminanti (RSC) - 2024-2026 della Società della Salute di Firenze alla Dott.ssa Stefania Carbone e contestualmente trasmettere il provvedimento con l'esito della selezione alla SdS Area Pratese per il conferimento dello stesso incarico di propria competenza;

RITENUTO altresì opportuno approvare lo schema del contratto di lavoro autonomo di natura professionale e dell'atto di nomina a responsabile esterno per il trattamento dei dati, relativi all'incarico per la SdS di Firenze, che, allegati al presente provvedimento, ne costituiscono parte integrante e sostanziale;

VISTI:

Documento firmato digitalmente



REGIONE TOSCANA
Società della Salute di Firenze
C.F. 94117300486
Piazza Signoria 1 – 50122 FIRENZE

- gli artt. 2222 e seguenti del codice civile che disciplinano i rapporti di collaborazione professionale;
- l'articolo 7, comma 6 del D.Lgs. 165/2021;
- il regolamento di disciplina per il conferimento di incarichi di incarichi esterni della Società della Salute di Firenze approvato con Deliberazione dell'Assemblea dei Soci n. 15 del 17 dicembre 2024;

CONFERMARE quale responsabile della gestione del contratto il Dott. Marco Nerattini (Direttore della SdS di Firenze) il quale attesta che non sussistono cause di incompatibilità allo svolgimento dei compiti previsti;

ATTESTATA la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/00;

DISPONE

Per i motivi espressi in narrativa:

1. di prendere atto delle risultanze della procedura selettiva per titoli (curriculum) e colloquio, di cui al provvedimento n. 81 del 19/12/2024, finalizzata all'individuazione di un'unica figura professionale a cui conferire i due incarichi di coordinamento dei progetti per l'inclusione e l'integrazione di bambine, bambini e adolescenti Rom, Sinti e Caminanti (RSC) - 2024-2026 della Società della Salute di Firenze e della Società della Salute Area Pratese, per l'intera durata degli stessi;
2. di dare atto che ad esito della medesima procedura, le cui risultanze sono tutte riportate nei verbali citati in premessa e agli atti d'ufficio, è stata individuata quale candidata idonea al conferimento degli incarichi di coordinamento la Dott.ssa Stefania Carbone, nata a Potenza il 27/03/1987;
3. di conferire, conseguentemente, alla Dott.ssa Stefania Carbone, nata a Potenza il 27/03/1987 l'incarico di coordinatrice del progetto per l'inclusione e l'integrazione di bambine, bambini e adolescenti Rom, Sinti e Caminanti (RSC) - 2024-2026 della Società della Salute di Firenze e di inviare il provvedimento di conferimento alla Società della Salute Area Pratese per procedere agli atti di propria competenza;
4. di approvare lo schema di contratto di lavoro autonomo di natura professionale e lo schema di nomina a responsabile esterno per il trattamento dei dati allegati al presente provvedimento, i quali contengono tutti i dettagli sulla natura, le caratteristiche, la durata ed il valore dell'incarico conferito;
5. di dare atto che il costo complessivo derivante dalla stipula del contratto di cui sopra, per la Società della Salute di Firenze, pari ad euro 90.288,00 per l'intera durata del progetto, comprensivo di oneri fiscali e previdenziali previsti dalla normativa vigente trova integrale copertura nel finanziamento attribuito al progetto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali a valere sul PN Inclusione, già iscritto nel Bilancio della SdS Firenze;
6. di dare infine atto che il conferimento dell'incarico e la stipula del contratto restano subordinati al possesso e alla conservazione da parte della professionista incaricata dei requisiti per contrattare con la PA, per cui, laddove ad esito dei controlli ancora in corso o di futuri ulteriori controlli, se ne dovesse accertare la perdita o il mancato possesso, si procederà alla revoca dell'incarico, ovvero alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 7 dello stesso.
7. di individuare nel Direttore della Società della Salute di Firenze il Responsabile Unico del Procedimento per la sottoscrizione e gestione del contratto che verrà stipulato con la professionista selezionata;
8. di trasmettere il presente atto agli Enti aderenti ed al Collegio Sindacale;



REGIONE TOSCANA
Società della Salute di Firenze
C.F. 94117300486
Piazza Signoria 1 – 50122 FIRENZE

9. di dare pubblicità al presente provvedimento mediante affissione all'Albo Pretorio del Consorzio, ove rimarrà per dieci giorni consecutivi, e mediante pubblicazione sul sito informatico della Società della Salute, ove resterà accessibile a tempo indeterminato.

Estensore: Ivo Grillo

Il Provvedimento è firmato digitalmente da:

**Il Direttore
Marco Nerattini**



CONTRATTO DI LAVORO AUTONOMO DI NATURA PROFESSIONALE

Artt. dal 2229 al 2238 del c.c.

TRA

La Società della Salute di Firenze, con sede legale a Firenze, in piazza della Signoria e sede operativa a Firenze, in Viale della Giovine Italia, n. 1 - CF: 94117300486 nella persona del Direttore, Dott. _____ nato a _____ il _____, C.F.: _____, domiciliato per la carica presso la sede operativa della SdS di Firenze; pec _____;

E

La dott.ssa _____, codice fiscale _____, Partita Iva n. _____, nata a _____ il _____ residente in via _____ - _____, di seguito indicata come “professionista”; pec _____

PREMESSO CHE

- la Società della Salute di Firenze ha partecipato, in qualità di Ambito Territoriale Sociale (ATS), all'Avviso pubblicato dal Ministero del lavoro e della Politiche Sociali per la presentazione di progetti l'inclusione e l'integrazione di bambine, bambini e adolescenti Rom, Sinti e Caminanti (rientrante nel PN Inclusion 21-27 e a valere sul FSE+), risultando titolare di un finanziamento pari a € 1.844.834,52;

- in data 12/11/2024 con Decreto Capo Dipartimento n. 371 è stata approvata la Convenzione di Sovvenzione del progetto stipulata tra l'Autorità di Gestione del PN Inclusione e Lotta alla povertà e il rappresentante legale dell'ATS;
- il progetto Rom Sinti Caminanti prevede un modulo apposito dedicato al coordinamento delle l'attività di progetto da affidare alla figura di un coordinatore, di esclusiva competenza dell'ATS;
- non è stato possibile far fronte, con le competenze proprie del personale dipendente in servizio, allo svolgimento delle attività previste per l'espletamento dell'incarico in questione e che occorre potersi avvalere della competenza ed esperienza professionale di uno specifico professionista, come previsto all'art. 7, comma 6, del D.Lgs 165/2001;
- con provvedimento del Direttore della SdS Firenze n. 81 del 19/12/2024 è stato pertanto pubblicato un Avviso congiunto, di concerto con la Società della Salute Area Pratese (anch'essa ammessa al finanziamento del proprio progetto), finalizzato ad individuare n. 1 figura professionale di coordinamento a cui affidare n. 2 distinti incarichi professionali a tempo parziale, per i progetti afferenti le distinti SdS;
- al termine della procedura di cui sopra, con provvedimento del Direttore della SdS Firenze n. _____ del _____ la Dott.ssa _____ è stata individuata quale professionista idonea allo svolgimento dell'incarico ed è stato approvato lo schema del presente contratto;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Le Premesse di cui sopra costituiscono parte integrante del presente atto.

ART. 1 – NATURA DEL RAPPORTO

Le parti si danno reciprocamente atto che viene tra loro stipulato, ai sensi degli artt. 2229 e seguenti del Codice Civile, un contratto di collaborazione di lavoro autonomo consistente nello svolgimento di una attività straordinaria e temporanea con le modalità ed i termini di seguito convenuti.

ART. 2 – OGGETTO DELLA PRESTAZIONE

L'oggetto della prestazione è il seguente: la professionista si impegna a eseguire i compiti relativi alla gestione dell'attività di coordinamento *“del progetto per l'inclusione ed integrazione di bambine, bambini e adolescenti Rom Sinti Caminanti rientranti nel Programma Nazionale Inclusione e Lotta alla Povertà 2021-2027 (CCI 2021IT05FFPR003) e a valere sul fondo FSE+, Priorità 2 “Child Guarantee”- Obiettivo specifico K (ESO4.11) - CUP: F19G24000170007”*.

Nel dettaglio, la professionista si impegna a svolgere funzioni trasversali legate al monitoraggio, controllo e coordinamento delle attività progettuali, quali:

- il coordinamento delle azioni relative ai moduli progettuali;
- la promozione di azioni di sistema per garantire il raccordo e la sinergia di tutti gli attori istituzionali e del terzo settore coinvolti nei processi attuativi del progetto;
- la programmazione delle risorse umane, economiche, organizzative;
- il supporto e la partecipazione agli interventi di informazione, formazione e monitoraggio;
- la verifica delle azioni di gestione amministrativa e di rendicontazione complessiva;
- la convocazione del tavolo locale e delle équipes multidisciplinari, assumendo un ruolo di regia rispetto al gruppo di operatori e di stakeholders coinvolti nella rete locale;
- la partecipazione agli incontri di raccordo nazionale del Progetto, ed in particolare alla Rete Nazionale dei coordinatori, che riunisce tutti i coordinatori locali, e ai Seminari Nazionali formativi e di orientamento.

Nell'ambito di tali funzioni, la professionista provvede ad effettuare verifiche dirette – con tempistica e modulistica indicata dall'Autorità di Gestione – per valutare l'avvio e la realizzazione del progetto secondo il cronoprogramma approvato e la qualità del servizio svolto dal soggetto attuatore, con il quale la SdS di Firenze ha concluso una procedura di co-progettazione ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs. 117/2017. Gli esiti di tali verifiche sono formalizzati in apposite relazioni che verranno trasmesse all'AdG e saranno utilizzati al fine di valutare, almeno con cadenza annuale, eventuali esigenze di rimodulazione del progetto iniziale legate ai dati di avanzamento di quest'ultimo.

La professionista si impegna a raccordarsi con continuità con il tutor territoriale referente dell'Istituto degli Innocenti, ente che svolge la funzione di accompagnamento tecnico scientifico, al fine di condividere l'impostazione e la programmazione progettuale e aggiornare sullo stato di avanzamento delle attività.

ART. 3 – MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE PROFESSIONALE

La professionista si impegna ad eseguire la prestazione personalmente, senza alcun vincolo di subordinazione né obbligo di orario, in piena autonomia tecnica ed organizzativa. Le prestazioni di cui al presente contratto non determinano rapporto di subordinazione gerarchica in quanto il prestatore non esegue ordini puntuali e specifici, ma, nell'ambito delle direttive generali e delle indicazioni di massima impartitegli, ha piena autonomia di organizzare la propria attività con le modalità che ritiene più opportune, in vista ed in funzione del raggiungimento dei risultati che gli sono stati commissionati. L'incarico di cui sopra dovrà essere eseguito secondo le indicazioni e le richieste dettate dalla Società della Salute di Firenze, garantendo il necessario coordinamento con i servizi, le attività e i gruppi di lavoro afferenti al partenariato di co-progettazione con i quali dovrà

eventualmente correlarsi, al fine di assicurare il corretto adempimento delle prestazioni richieste alle scadenze assegnate.

La professionista si impegna altresì ad osservare le vigenti disposizioni aziendali in materia di sicurezza sul lavoro cui la SdS di Firenze fa espresso rinvio, partecipando, in particolare alle iniziative formative in materia, organizzate dalla Azienda USL Toscana Centro/SdS.

L'accordo sulla natura autonoma costituisce, come sopra descritto, presupposto e componente essenziale dell'incarico conferito con il presente atto, e la relativa vigenza trova fondamento, oltre che sullo specifico impegno stipulato, nell'ambito di un'obbligazione di buona fede reciprocamente assunta dalle parti sottoscrittenti. Pertanto qualora, per qualsiasi motivo, dovesse essere successivamente rivendicata una diversa qualificazione giuridica del rapporto, gli impegni economici con il presente accordo assunti decadrebbero immediatamente.

ART. 4 – DURATA DEL CONTRATTO

L'incarico avrà decorrenza dalla data della sottoscrizione del presente contratto e si concluderà entro il 31/12/2027, data di scadenza per le attività di rendicontazione finale del progetto Rom Sinti Caminanti. Il presente contratto non sarà oggetto di rinnovo.

ART. 5 – COMPENSO, TRATTAMENTO FISCALE E MODALITÀ DI PAGAMENTO

La Società della Salute di Firenze corrisponderà a favore della professionista per l'espletamento delle sue mansioni, un compenso di € 90.288,00, comprensivo di oneri fiscali e previdenziali previsti dalla normativa vigente, per la piena realizzazione delle attività previste dal progetto ed a copertura dell'intera durata del progetto.

Il compenso suddetto rientra ai fini del trattamento fiscale tra i redditi di lavoro autonomo di cui all'art. 53 comma 1 del TUIR e successive modificazioni ed integrazioni. La professionista dovrà, quindi, autonomamente adempiere ai conseguenti obblighi fiscali quali la presentazione della dichiarazione e l'eventuale versamento del conguaglio alle scadenze e secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

Alla professionista non spetterà alcuna indennità al termine del presente contratto.

Il compenso sarà accreditato sul conto corrente successivamente indicato dalla professionista; la Società della Salute di Firenze non sarà in alcun modo responsabile nel caso di successive variazioni dello stesso non comunicate a mezzo pec.

Le tempistiche di pagamento sono quelle previste dal Manuale dei Beneficiari del PN Inclusionione 2021-2027, applicabili anche a tutti i moduli del Progetto RSC.

ART. 6 - RECESSO

La Società della Salute di Firenze si riserva la facoltà di recedere, in qualsiasi momento, dal presente contratto, corrispondendo alla professionista il compenso da determinarsi proporzionalmente al lavoro effettivamente svolto.

La volontà della Società della Salute di recedere dal contratto deve essere trasmessa alla professionista, con un preavviso di giorni 30, a mezzo pec.

La professionista potrà recedere dal contratto con preavviso scritto ed inviato a mezzo pec, da spedire all'indirizzo: _____ di almeno 90 giorni solo al fine di evitare pregiudizio alla Società della Salute di Firenze. In tal caso il compenso da liquidare sarà determinato proporzionalmente al lavoro effettivamente svolto.

In caso di recesso da parte della professionista, senza rispetto del termine di preavviso pattuito, al compenso come sopra determinato, si applicherà, a titolo di penale, una detrazione fino ad un massimo del 1% per ogni giorno in meno di preavviso.

ART. 7 – RISOLUZIONE

Il presente contratto potrà, inoltre, essere risolto nei seguenti casi:

- qualora ricorrano motivi di interesse pubblico;
- per sopravvenute disposizioni di legge;
- per inadempimento di una delle parti;
- per impossibilità sopravvenuta;
- per rinuncia della professionista;
- per la perdita da parte della professionista incaricata dei requisiti per contrattare con la PA;
- per violazione degli obblighi derivanti dal Codice di Comportamento dei dipendenti della SdS, per quanto compatibili;
- termine anticipato del progetto per cause indipendenti dalla Società della Salute.

In caso di risoluzione del contratto, alla professionista incaricata sarà riconosciuto esclusivamente il compenso per le prestazioni regolarmente rese fino alla data della risoluzione stessa.

ART. 8 – PROPRIETÀ, RISERVATEZZA DEI RISULTATI

Il lavoro svolto ed i risultati dello stesso sono di esclusiva proprietà della Società della Salute di Firenze. Pertanto la professionista non può avvalersi di detto lavoro per altri scopi né portarlo a conoscenza di altri Enti o persone o divulgarlo con pubblicazioni se non con espressa preventiva

autorizzazione scritta della SdS ed indicando comunque che detto lavoro è stato svolto per conto della Società della Salute di Firenze.

La professionista è tenuta inoltre a rispettare, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di Comportamento della Società della Salute di Firenze, il cui contenuto si intende richiamato ad ogni fine. A tale proposito la professionista è tra l'altro tenuta ad osservare rigorosamente le regole del segreto relativamente a fatti, informazioni, notizie o altro di cui avrà comunicazione e/o prenderà conoscenza nello svolgimento dell'incarico in oggetto. Tali informazioni non potranno in nessun modo essere cedute o trasmesse a terzi. La professionista è tenuta a non svolgere attività o assumere comportamenti che possano creare danno all'immagine e pregiudizio alla SdS di Firenze.

I sopra citati obblighi, compresi quelli previsti dal Codice di Comportamento, da intendere integralmente richiamati, rivestono per la professionista carattere essenziale e la loro violazione potrà dar luogo alla risoluzione di diritto del presente contratto ai sensi e per gli effetti dell'art.1456 del codice civile.

ART. 9 - RESPONSABILITÀ

La professionista dichiara di aver stipulato, a proprie spese, la seguente polizza assicurativa _____
a garanzia della responsabilità civile verso terzi e per gli infortuni che dovessero verificarsi nel corso delle attività. La professionista stessa solleva, pertanto, la Società della Salute di Firenze da qualsiasi responsabilità per danni a persone e/o cose che possano derivare dall'espletamento dell'incarico.

ART. 10 – NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente disciplinato al presente contratto si applicano gli artt. 2229 e segg. del codice civile. In caso di inadempimento si applicano le disposizioni in materia di risoluzione del contratto contenute nel libro IV, titolo II, capo XIV del codice civile.

ART. 11 – SPESE DI REGISTRAZIONE

Il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d'uso, a norma dell'art. 5 comma 2 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, con spese a carico della parte richiedente.

ART. 12 – TUTELA DATI PERSONALI

Per la tutela della professionista, rispetto al trattamento dei dati personali, saranno osservate le disposizioni del GDPR e del Codice privacy.

ART. 13 - FORO COMPETENTE

Per eventuali controversie la professionista dichiara di accettare la competenza esclusiva del Foro di Firenze.

Letto, confermato, sottoscritto

Firenze, _____

Il Direttore della Società della Salute di Firenze

La professionista incaricata

Dott _____

Dott.ssa _____



ATTO DI NOMINA A RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DATI AI SENSI DELL'ART. 28 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679

TRA

la **Società della Salute Firenze**, con sede legale in Firenze, Piazza della Signoria n. 1 e sede operativa in Viale della Giovine Italia n.1, codice fiscale 94117300486, di seguito denominata "SdS", rappresentata da _____ domiciliato/a per la carica presso la sede operativa della SdS, il/la quale interviene, stipula e agisce non in proprio, ma nella qualità di _____; di seguito anche come "SDS" o "titolare del trattamento"

E

dott./dott.ssa _____ nato/a a _____ il _____, C.F. _____, domiciliato/a _____, in qualità di coordinatore/ricer del progetto per l'inclusione ed integrazione di bambine, bambini e adolescenti Rom Sinti Caminanti della SdS di Firenze, di seguito denominato/a Professionista o come "Responsabile del trattamento"

Premesso che:

- l'art. 28, par. 3, del Regolamento UE n. 2016/679 (General Data Protection Regulation), di seguito anche GDPR, prevede che i trattamenti effettuati per conto del Titolare del trattamento (SdS) da parte di un Responsabile esterno del trattamento siano regolati da un contratto o da altro atto giuridico che determini la materia del trattamento, la durata, la natura e la finalità, il tipo di dati personali trattati e le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del Titolare del trattamento;
- l'art. 28 del Regolamento (UE) n. 2016/679 riconosce, altresì, al Titolare del trattamento la facoltà di avvalersi di uno o più responsabili del trattamento dei dati, che abbiano esperienza, capacità, conoscenza per mettere in atto misure tecniche e organizzative che soddisfino i requisiti del regolamento, anche relativamente al profilo della sicurezza;
- ai fini del rispetto della normativa, ciascuna persona che tratta dati personali deve essere autorizzata e istruita in merito agli obblighi normativi per la gestione dei suddetti dati durante lo svolgimento delle proprie attività;
- il Titolare ha affidato alla Professionista lo svolgimento delle attività e delle prestazioni così come definite nel contratto di affidamento dell'incarico di coordinatore/ricer del progetto per



L'inclusione ed integrazione di bambine, bambini e adolescenti Rom Sinti Caminanti della SdS di Firenze, che si richiama espressamente, e del quale il presente forma parte integrante e sostanziale, che comporta il trattamento di dati personali di titolarità della SDS;

- tenuto conto delle attività di trattamento necessarie e/o opportune per dare esecuzione agli obblighi concordati tra le Parti, previa valutazione di quanto imposto dal Regolamento (UE) n. 2016/679, il Titolare ha ritenuto che il Responsabile presenti garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate a soddisfare i requisiti del Regolamento (UE) n. 2016/679 ed a garantire la tutela dei diritti e le libertà degli interessati coinvolti nelle suddette attività di trattamento;
- tale nomina non comporta alcuna modifica della qualifica professionale del Responsabile e/o degli obblighi concordati tra le Parti.

Tutto quanto sopra premesso

La SdS, in qualità di Titolare del Trattamento, con la presente

NOMINA

in attuazione alle disposizioni del Regolamento del Parlamento Europeo n. 2016/679/UE (nel seguito "GDPR"), la Professionista sopra identificata in qualità di RESPONSABILE ESTERNO DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ai sensi dell'art. 28 del GDPR per il trattamento dei dati personali di cui è Titolare la SdS e di cui il Responsabile può venire a conoscenza nell'esercizio delle attività espletate per suo conto nell'ambito del contratto.

Articolo 1 - Natura e finalità del trattamento

Il trattamento dei dati personali è effettuato esclusivamente per la corretta esecuzione delle attività concordate tra le Parti e di cui al citato contratto.

Articolo 2 - Categorie di dati personali trattati

Il Responsabile esterno del trattamento per espletare le attività pattuite tra le Parti per conto del Titolare tratta direttamente o anche solo indirettamente le seguenti categorie di dati:

- dati personali, di cui all'art. 4 n. 1 del GDPR;
- dati rientranti nelle categorie "particolari" di dati personali (p.e. dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale,



dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute, alla vita sessuale, all'orientamento sessuale della persona) di cui all'art. 9 del GDPR;

- dati personali relativi alle condanne penali e ai reati o a connesse misure di sicurezza di cui all'art. 10 GDPR.

Articolo 3 - Categorie di interessati cui si riferiscono i dati trattati

Per effetto della presente nomina, le categorie di interessati, i cui dati personali possono essere trattati, sono i destinatari diretti e indiretti del progetto RSC della SDS di Firenze - Codice locale Progetto: PRGRSC-25-tos_13-RSC;

Articolo 4 - Obbligo alla riservatezza

Trattandosi di dati personali e/o c.d. sensibili, il responsabile e i propri dipendenti e collaboratori sono tenuti alla assoluta riservatezza analogamente al segreto professionale e, così come previsto dal D.P.R. 62/2013 che il Responsabile si è impegnato a rispettare, al segreto d'ufficio, e comunque a trattare i dati in materia confidenziale e riservata, evitando l'eventuale comunicazione e/o conoscenza da parte di soggetti non autorizzati.

Articolo 5 – Disponibilità e uso dei dati

Qualunque sia la finalità e la durata del trattamento effettuato da parte del Responsabile:

- i dati non potranno essere venduti o ceduti, in tutto o in parte, ad altri soggetti e dovranno essere restituiti alla conclusione o revoca dell'incarico, o in qualsiasi momento il Titolare ne faccia richiesta;
- il Responsabile si impegna a non vantare alcun diritto sui dati e sui materiali presi in visione.

Coerentemente con quanto prescritto dal GDPR, è esplicitamente fatto divieto al Responsabile di inviare messaggio pubblicitari, commerciali e promozionali, e comunque di contattare gli "interessati" per finalità diverse da quelle nel presente atto.

Articolo 6 - Cessazione del trattamento

Una volta cessati i trattamenti oggetto del contratto, il Responsabile si impegna a restituire al Titolare i dati personali acquisiti, pervenuti a sua conoscenza o da questo elaborati in relazione all'esecuzione del servizio prestato e, solo successivamente, si impegna a cancellarli dai propri archivi oppure distruggerli, ad eccezione dei casi in cui i dati debbano essere conservati in virtù di obblighi di legge. Resta inteso che la dimostrazione delle ragioni che giustificano il protrarsi degli obblighi di conservazione è a carico



del Titolare e che le uniche finalità perseguibili con tali dati sono esclusivamente circoscritte a rispondere a tali adempimenti normativi.

Articolo 7 - Validità e Revoca della nomina

La presente nomina avrà validità per tutta la durata del rapporto giuridico intercorrente tra le Parti e potrà essere revocata a discrezione del Titolare.

La presente nomina non costituisce aggravio in capo al Responsabile, rientrando la medesima negli obblighi normativi che regolano i rapporti con il Titolare sotto il profilo della protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

Articolo 8 - Sub-responsabili

Il Responsabile del trattamento non potrà ricorrere ad altri Responsabili senza la preventiva autorizzazione specifica del Titolare del trattamento. In tale ipotesi il Responsabile dovrà inviare, a mezzo P.E.C., circostanziata e motivata richiesta al Titolare che avrà la facoltà di consentire o meno detta nomina.

Ai sensi dell'art. 28, par. 4 del GDPR, fermo restando quanto previsto al precedente paragrafo, quando un responsabile del trattamento ricorre a un altro responsabile del trattamento, per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento per conto del Titolare del trattamento, su tale altro responsabile del trattamento sono imposti, mediante un contratto o un altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri, gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati contenuti nel contratto o in altro atto giuridico tra il Titolare del trattamento e il responsabile del trattamento prevedendo in particolare garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del GDPR.

Qualora l'altro responsabile del trattamento ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, il responsabile iniziale conserva nei confronti del Titolare del trattamento l'intera responsabilità dell'adempimento degli obblighi dell'altro responsabile.

Articolo 9 - Designazione e autorizzazione degli incaricati

Il Responsabile del trattamento garantisce la puntuale individuazione dei soggetti operanti a qualsiasi titolo nella propria organizzazione quali soggetti autorizzati al trattamento.



In particolare, il Responsabile del trattamento si impegna a consentire l'accesso e il trattamento dei dati personali solo a personale debitamente formato e specificamente designato anche ai sensi dell'art. 2-quaterdecies del D.Lgs 196/2003 e s.m.i.

Il Responsabile si impegna ad effettuare per iscritto le nomine e limitare l'accesso e il trattamento ai soli dati personali necessari per lo svolgimento delle attività oggetto del Contratto.

Il personale autorizzato dovrà ricevere idonea e specifica formazione in relazione al rispetto delle misure organizzative e tecniche, in particolare alle misure di sicurezza adottate, adeguate ad assicurare la tutela dei dati personali trattati nel rispetto delle previsioni normative e della prassi in materia.

Nello specifico il Responsabile:

- individua le persone autorizzate al trattamento dei dati impartendo loro, per iscritto, istruzioni dettagliate in merito alle operazioni consentite e alle misure di sicurezza da adottare in relazione alle criticità dei dati trattati;
- vigila regolarmente sulla puntuale applicazione da parte delle persone autorizzate di quanto prescritto, anche tramite verifiche periodiche;
- garantisce l'adozione dei diversi profili di autorizzazione delle persone autorizzate, in modo da limitare l'accesso ai soli dati necessari alle operazioni di trattamento consentite rispetto alle mansioni svolte;
- verifica periodicamente la sussistenza delle condizioni per la conservazione dei profili di autorizzazione di tutte le persone autorizzate, modificando tempestivamente detto profilo ove necessario (es. cambio di mansione);
- cura la formazione e l'aggiornamento professionale delle persone autorizzate che operano sotto la sua responsabilità circa le disposizioni di legge e regolamentari in materia di tutela dei dati personali.

Il Responsabile, su richiesta, invia al Titolare del trattamento a mezzo P.E.C. l'elenco nominativo con specifica evidenza delle relative mansioni dei soggetti autorizzati al trattamento dei dati personali svolti per suo conto e nell'ambito del Contratto.

Articolo 10 – Responsabile della protezione dei Dati

Il Responsabile – ove tale obbligo si applichi anche al Responsabile stesso in base alle disposizioni dell'art. 37 del GDPR – si impegna a nominare e comunicare al Titolare il nominativo e i dati di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati.

Articolo 11 - Diritti degli interessati



Premesso che l'esercizio dei diritti riconosciuti all'interessato ai sensi degli artt. 15 e seguenti del GDPR sarà gestito direttamente dal Titolare, il Responsabile si rende disponibile a collaborare con il Titolare stesso fornendogli tutte le informazioni necessarie a soddisfare le eventuali richieste ricevute in tal senso.

Il Responsabile si impegna ad assistere il Titolare con misure tecniche e organizzative adeguate al fine di soddisfare l'obbligo del Titolare di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato.

In particolare, il Responsabile dovrà comunicare al Titolare, senza ritardo e comunque non oltre le 72 ore dalla ricezione, le istanze eventualmente ricevute e avanzate dagli interessati in virtù dei diritti previsti dalla vigente normativa (es. diritto di accesso, ecc.) e a fornire le informazioni necessarie al fine di consentire al Titolare di evadere le stesse entro i termini stabiliti dalla normativa.

Articolo 12 - Registro dei trattamenti

Il Responsabile – ove tale obbligo si applichi anche al Responsabile stesso in base alle disposizioni del comma 5 dell'art. 30 del GDPR - mantiene un registro (in forma scritta e/o anche in formato elettronico) di tutte le categorie di attività relative al trattamento svolte per conto del Titolare, contenente:

- il nome e i dati di contatto del Responsabile e/o dei suoi Sub – Responsabili;
- le categorie dei trattamenti effettuati per conto del Titolare;
- ove applicabile, i trasferimenti di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, compresa l'identificazione del paese terzo o dell'organizzazione internazionale e, per i trasferimenti di cui al secondo comma dell'articolo 49 del GDPR, la documentazione delle garanzie adeguate adottate;
- ove possibile, una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e organizzative di cui all'art. 32, par. 1 del GDPR.

Il Responsabile garantisce, inoltre, di mettere a disposizione del Titolare e/o dell'Autorità di controllo che ne dovessero fare richiesta, il suddetto registro dei trattamenti.

Il Responsabile si impegna a coadiuvare il Titolare nella redazione del proprio Registro delle attività di trattamenti, segnalando anche, per quanto di propria competenza, eventuali modifiche da apportare al Registro.

Articolo 13 - Sicurezza dei dati personali



Il Responsabile è tenuto, ai sensi dell'art. 32 del GDPR, ad adottare le necessarie e adeguate misure di sicurezza (eventualmente anche ulteriori rispetto a quelle nel seguito indicate) in modo tale da ridurre al minimo i rischi di distruzione accidentale o illegale, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso non consentito ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati, o il trattamento non conforme alle finalità della raccolta.

Il Responsabile fornisce al Titolare l'elenco delle adeguate misure di sicurezza adottate.

Articolo 14 - Sicurezza e Amministrazione del Sistema (ADS)

Il Responsabile, ove tale obbligo sia ad esse applicabile, fornirà al Titolare la lista nominativa degli ADS, con questi intendendo le persone fisiche che svolgono per conto del Responsabile ed in esecuzione dei compiti di cui al contratto stipulato con la SdS, attività di gestione e manutenzione di impianti di elaborazione con cui vengono effettuati trattamenti di dati personali, compresi i sistemi di gestione delle basi di dati, i software complessi che trattano dati del Titolare, le reti locali e gli apparati di sicurezza di quest'ultimo, o comunque che possano intervenire sulle misure di sicurezza a presidio dei medesimi dati. Con riferimento ai soggetti individuati, il Responsabile deve comunicare rispetto ad ognuno i compiti e le operazioni svolte.

Articolo 15 - Compiti e istruzioni per il Responsabile

Il Responsabile ha il potere ed il dovere di trattare i dati personali indicati nel rispetto della normativa vigente, attenendosi sia alle istruzioni di seguito fornite, sia a quelle che verranno rese note dal Titolare mediante procedure e/o comunicazioni specifiche.

Il Responsabile dichiara espressamente di comprendere ed accettare le istruzioni di seguito rappresentate e si obbliga a porre in essere, nell'ambito dei compiti contrattualmente affidati, tutti gli adempimenti prescritti dalla normativa di riferimento in materia di tutela dei dati personali al fine di ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati, di accesso non autorizzato e di trattamento non consentito o non conforme alla raccolta.

Articolo 16 - Modalità di trattamento e requisiti dei dati personali

Il Responsabile si impegna:

- a trattare direttamente, o per il tramite dei propri dipendenti, collaboratori esterni, consulenti, etc. – specificamente designati incaricati del trattamento - i dati personali del Titolare, per le sole finalità connesse allo svolgimento delle attività previste dal contratto, in modo lecito e secondo correttezza, nonché nel pieno rispetto delle disposizioni previste dal GDPR, nonché, infine, dalle presenti istruzioni;



- non divulgare o rendere noti a terzi - per alcuna ragione ed in alcun momento, presente o futuro ed anche una volta cessati i trattamenti oggetto del contratto - i dati personali ricevuti dal Titolare o pervenuti a sua conoscenza in relazione all'esecuzione del servizio prestato, se non previamente autorizzato per iscritto dal Titolare, fatti salvi eventuali obblighi di legge o ordini dell'Autorità Giudiziaria e/o di competenti Autorità amministrative;
- collaborare con il Titolare per garantire la puntuale osservanza e conformità alla normativa in materia di protezione dei dati personali;
- dare immediato avviso al Titolare in caso di cessazione dei trattamenti concordati;
- non creare banche dati nuove senza espressa autorizzazione del Titolare, fatto salvo quando ciò risulti strettamente indispensabile ai fini dell'esecuzione degli obblighi assunti;
- in caso di ricezione di richieste specifiche avanzate dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali o altre autorità, a coadiuvare il Titolare per quanto di sua competenza;
- segnalare eventuali criticità al Titolare che può mettere a repentaglio la sicurezza dei dati, al fine di consentire idonei interventi da parte dello stesso;
- coadiuvare, su richiesta, il Titolare ed i soggetti da questo indicati nella redazione della documentazione necessaria per adempiere alla normativa di settore, con riferimento ai trattamenti di dati effettuati dal Responsabile in esecuzione delle attività assegnate.

Articolo 17 - Istruzioni specifiche per il trattamento dati particolari e/o relativi a condanne penali e reati

Il Responsabile deve:

- verificare la corretta osservanza delle misure previste dal Titolare in materia di archiviazione nel rispetto di quanto previsto dal precedente articolo 6, potendo derivare gravi conseguenze da accessi non autorizzati alle informazioni oggetto di trattamento;
- prestare particolare attenzione al trattamento dei dati personali rientranti nelle categorie particolari e/o relative a condanne penali o reati degli interessati conosciuti, anche incidentalmente, in esecuzione dell'incarico affidato, procedendo alla loro raccolta e archiviazione solo ove ciò si renda necessario per lo svolgimento delle attività di competenza e istruendo in tal senso le persone autorizzate che operano all'interno della propria struttura;
- conservare, nel rispetto di quanto previsto dal precedente articolo 6, la documentazione contenente dati particolari e/o relativi a condanne penali e reati adottando misure idonee al fine di evitare accessi non autorizzati ai dati, distruzione, perdita e/o qualunque violazione di dati personali;



- vigilare affinché i dati personali degli interessati vengano comunicati solo a quei soggetti preventivamente autorizzati dal Titolare (ad esempio a propri fornitori e/o subfornitori) che presentino garanzie sufficienti secondo le procedure di autorizzazione disposte e comunicate dal Titolare. Sono altresì consentite le comunicazioni richieste per legge nei confronti di soggetti pubblici;
- sottoporre preventivamente al Titolare, per una sua formale approvazione, le richieste di dati da parte di soggetti esterni;
- non diffondere i dati personali, particolari e/o relativi a condanne penali e reati degli interessati;
- segnalare eventuali criticità nella gestione della documentazione contenente dati personali, particolari e/o relativi a condanne penali e reati al fine di consentire idonei interventi da parte del Titolare.

Articolo 18 – Violazione dei dati

Il Responsabile si impegna a notificare al Titolare, senza ingiustificato ritardo dall'avvenuta conoscenza, e comunque entro 24 ore, con comunicazione da inviarsi all'indirizzo PEC del Titolare, ogni violazione dei dati personali (*data breach*) fornendo, altresì:

- la descrizione della natura della violazione e l'indicazione delle categorie dei dati personali e il numero approssimativo di interessati coinvolti;
- comunicare il nome e i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati o di altro punto di contatto presso cui ottenere più informazioni;
- la descrizione delle probabili conseguenze;
- la descrizione delle misure adottate o di cui dispone per porre rimedio alla violazione o, quantomeno, per attenuarne i possibili effetti negativi.

Fermo quanto sopra previsto, il Responsabile si impegna a prestare ogni più ampia assistenza al Titolare al fine di consentire allo stesso di assolvere agli obblighi di cui agli artt. 33 - 34 del GDPR.

Una volta definite le ragioni della violazione, il Responsabile di concerto con il Titolare e/o altro soggetto da quest'ultimo indicato, su richiesta, si attiverà per implementare nel minor tempo possibile tutte le misure di sicurezza fisiche e/o logiche e/o organizzative atte ad arginare il verificarsi di una nuova violazione della stessa specie di quella verificatasi, al riguardo anche avvalendosi dell'operato di subfornitori.

Articolo 19 - Valutazione di impatto e consultazione preventiva

Con riferimento agli artt. 35 e 36 del GDPR, il Responsabile si impegna, su richiesta, ad assistere il Titolare nelle attività necessarie all'assolvimento degli obblighi previsti dai succitati articoli, sulle base



delle informazioni in proprio possesso, in ragione dei trattamenti svolti in qualità di Responsabile del trattamento, ivi incluse le informazioni relative agli eventuali trattamenti effettuati dai Sub - Responsabili.

Articolo 20 - Trasferimento dei dati personali

Il Responsabile del trattamento si impegna a circoscrivere gli ambiti di circolazione e trattamento dei dati personali (es. memorizzazione, archiviazione, conservazione dei dati sui propri server) ai Paesi facenti parte dell'Unione Europea, con espresso divieto di trasferirli in Paesi extra UE che non garantiscano (o in assenza di) un livello adeguato di tutela, ovvero, in assenza di strumenti di tutela previsti dal Regolamento UE 2016/679 CAPO V.

Articolo 21 - Attività di audit

Il Responsabile si impegna a mettere a disposizione del Titolare tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di sicurezza descritti nel presente documento e, in generale, il rispetto delle obbligazioni assunte in forza del presente atto e del GDPR, consentendo e, su richiesta, contribuendo alle attività di audit, comprese le ispezioni, realizzate dal titolare o da altro soggetto da esso incaricato, ovvero dall'Autorità di Gestione del progetto RSC.

Qualora il Titolare rilevasse comportamenti difformi a quanto prescritto dalla normativa in materia nonché dalle disposizioni contenute nei provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali, provvederà a darne comunicazione al Responsabile, senza che ciò possa far venire meno l'autonomia dell'attività di impresa del Responsabile ovvero possa essere qualificato come ingerenza nella sua attività.

Articolo 22 - Ulteriori istruzioni

Il Responsabile comunica tempestivamente al Titolare qualsiasi modificazione di assetto organizzativo o di struttura proprietaria che dovesse intervenire successivamente all'affidamento dell'incarico, affinché il Titolare possa accertare l'eventuale sopravvenuta mancanza dei requisiti previsti dalla vigente normativa o il venir meno delle garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate per il corretto trattamento dei dati oggetto della presente nomina.

Il Responsabile informa prontamente il Titolare delle eventuali carenze, situazioni anomale o di emergenza rilevate nell'ambito del servizio erogato - in particolare ove ciò possa riguardare il trattamento dei dati personali e le misure di sicurezza adottate dal Responsabile - e di ogni altro



episodio o fatto rilevante che intervenga e che riguardi comunque l'applicazione del GDPR (ad es. richieste del Garante, esito delle ispezioni svolte dalle Autorità, ecc.) o della normativa nazionale ancorché applicabile.

Articolo 23 - Codici di Condotta e Certificazioni

Il Responsabile si impegna a comunicare al Titolare l'adesione a codici di condotta approvati ai sensi dell'art. 40 del GDPR e/o l'ottenimento di certificazioni che impattano sui servizi offerti al Titolare, intendendo anche quelle disciplinate dall'art. 42 del GDPR.

Articolo 24 – Norme finali e responsabilità

Il Titolare, poste le suddette istruzioni e fermi i compiti sopra individuati, si riserva, nell'ambito del proprio ruolo, di impartire per iscritto eventuali ulteriori istruzioni che dovessero risultare necessarie per il corretto e conforme svolgimento delle attività di trattamento dei dati collegate all'accordo vigente tra le Parti, anche a completamento ed integrazione di quanto sopra definito.

Il Responsabile dichiara sin d'ora di mantenere indenne e manlevati il Titolare da qualsiasi danno, onere, spesa e conseguenza che dovesse derivare loro a seguito della violazione, da parte del Responsabile o di suoi Sub – Responsabili, degli impegni relativi al rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali o delle istruzioni contenute nei relativi atti di nomina anche in seguito a comportamenti addebitabili ai loro dipendenti, rappresentanti, collaboratori a qualsiasi titolo.

Firenze, _____

Per la Società della Salute di Firenze

La professionista incaricata

Dott. _____

Dott.ssa _____



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Atto n. 21 del 4 marzo 2025

In pubblicazione all'Albo della Società della Salute dal 4 marzo 2025 al 13 marzo 2025

**Esecutiva ai sensi della Legge Regionale Toscana n. 40 del 24 febbraio 2005
in data 4 marzo 2025**